

FISCO PRATICO

magazine

Sintesi Srl

38121 Trento Via Alto Adige, 170
 Tel. 0461- 968.900 - Fax 0461- 968.989
 Codice Fiscale, Partita Iva e Numero iscrizione
 al Registro Imprese di Trento: 00616500229
info@sintesiservizi.com
<http://www.sintesiservizi.com>

Ottobre 2010

Anno VII
 N. 10

Informazione tributaria Informazione tributaria Informazione tributaria

Appuntamenti del mese Ottobre 2010

18 ottobre
 Lunedì

- Versamento Iva mese di settembre,
- Versamento ritenute fiscali,
- Versamento contributi previdenziali dipendenti e collaboratori,
- Presentazione telematica della comunicazione delle dichiarazioni d'intento ricevute nel mese di settembre,

25 ottobre
 Lunedì

- Presentazione tramite procedura telematica all'Agenzia delle Dogane degli elenchi Intra relativi al mese di settembre (soggetti mensili) e al terzo trimestre (soggetti trimestrali).
- Termine per la consegna al CAF o ad un professionista abilitato del mod. 730 integrativo da parte dei soggetti (dipendenti, pensionati o collaboratori) che, avendo già presentato il mod. 730/2010, intendono correggere errori che non incidono sulla determinazione dell'imposta ovvero che determinano un rimborso o un minor debito.

2 novembre
 Martedì

- Presentazione telematica della richiesta di rimborso o compensazione del credito Iva relativo al terzo trimestre (Mod. Iva TR);
- Rivalutazione terreni e partecipazioni (perizia di stima asseverata e versamento imposta sostitutiva);
- Comunicazione mensile (o trimestrale) dei dati delle operazioni effettuate nel 3° trim. 2010 nei confronti di operatori residenti in Paesi Black List

Sommario

- Pag. 1** Scadenze del mese
Pag. 2 Rivalutazione partecipazioni e terreni
Pag. 3 *Continua* Rivalutazione partecipazioni e terreni
Pag. 4 Iscrizione al Sistri
Pag. 5 *Continua* Iscrizione al Sistri

FISCO PRATICO magazine

Ottobre 2010

Informazione tributaria Informazione tributaria Informazione tributaria

Rivalutazione Terreni e Partecipazioni

Riapertura dei termini per la rideterminazione dei valori di terreni e partecipazioni

(D.L. 24 dicembre 2002, n. 282, art. 2, comma 2; Legge 23 dicembre 2009, n. 191, art. 2, commi 229 e 230; Agenzia delle Entrate, circolare 9 maggio 2003, n. 27/E)

Con la finanziaria 2010 sono stati riaperti i termini per la rivalutazione dei terreni e partecipazioni includendo nell'ambito di applicazione i beni posseduti alla data del 1° gennaio 2010.

Il senso del provvedimento è quello di consentire al possessore di una partecipazione, ovvero di un terreno, di ottenere il riconoscimento fiscale di un valore aggiornato.

In sostanza, versando un'imposta sostitutiva con aliquote abbastanza modeste, si incrementa il costo da opporre al corrispettivo di cessione, riducendo o annullando la plusvalenza conseguita a seguito della cessione.

L'imposta sostitutiva non è dovuta sull'incremento di valore intervenuto tra la data di acquisto e la data del 1° gennaio 2010, ma sul valore complessivo a tale ultima data, così come risultante dalla perizia di stima.

Il termine per il versamento dell'imposta sostitutiva e per la redazione del giuramento della perizia di stima scadrà il prossimo 31 ottobre.

Ambito soggettivo

La possibilità di rideterminare il valore fiscale dei terreni e delle partecipazioni è riservata unicamente ai soggetti in grado di porre in essere operazioni suscettibili di generare redditi diversi, e quindi:

- persone fisiche residenti, relativamente a terreni e partecipazioni detenuti al di fuori dell'esercizio dell'impresa;
- società semplici e soggetti alle stesse equiparati;
- enti non commerciali, relativamente a terreni e partecipazioni detenuti al di fuori dell'esercizio dell'attività d'impresa;
- soggetti non residenti, per i terreni ubicati in Italia e per le partecipazioni in società residenti in Italia, che non siano riferibili a stabili organizzazioni in Italia.

Beni rivalutabili

I beni oggetto di rivalutazione sono:

- terreni edificabili o con destinazione agricola, detenuti al di fuori dell'esercizio dell'impresa;
- partecipazioni non quotate, detenute al di fuori dell'esercizio dell'impresa (rivalutabili anche solo in parte).

La normativa prevede che i terreni e le partecipazioni debbano essere posseduti alla data del 1° gennaio 2010, a titolo di proprietà o di altro diritto reale (usufrutto o nuda proprietà).

Non possono essere oggetto di rivalutazione i terreni e le partecipazioni ricevuti per successione o donazione, intervenute successivamente alla data del 1° gennaio 2010, in quanto gli eredi e i donatari non possono essere considerati "possessori" dei suddetti beni a tale data.

Imposta sostitutiva

Il riconoscimento del maggior valore fiscale è subordinato al versamento di un'imposta sostitutiva pari a:

- **2%** per le **partecipazioni non qualificate** (ovvero che rappresentano una percentuale dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria della società superiore al 20%, ovvero una percentuale di partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 25%);
- **4%** per i terreni agricoli ed edificabili, ovvero partecipazioni qualificate.

L'imposta sostitutiva è applicata sull'intero valore rideterminato dei terreni e delle partecipazioni e può essere versata:

- in un'unica soluzione entro il 31 ottobre 2010;
- oppure in un massimo di tre rate annuali di pari importo, con applicazione di interessi in ragione del 3% su base annua sulla seconda e terza rata. La prima rata ha scadenza il 31 ottobre 2010, le successive il 31 ottobre 2011 e 31 ottobre 2012.

Beni già rivalutati precedentemente

Se un soggetto ha già operato la rivalutazione di un bene, e ne fosse ancora in possesso al 1° gennaio 2010, può procedere ad una nuova rivalutazione, ma per fare questo dovrà:

- predisporre una nuova perizia di stima;

FISCO PRATICO

magazine

Ottobre 2010

Informazione tributaria Informazione tributaria Informazione tributaria

Continua **Rivalutazione Terreni e Partecipazioni**

- determinare e versare una nuova imposta sostitutiva.

Relativamente all'imposta versata a seguito del precedente provvedimento, l'Agenzia ha sempre riconosciuto il diritto al rimborso, a condizione che il versamento sia stato eseguito nei 48 mesi precedenti l'istanza (art. 38 DPR 602/73), potendosi tuttavia sospendere il versamento delle rate

ancora dovute.

Da ciò consegue che nessuna compensazione può essere operata tra imposta vecchia e imposta nuova.

Iscrizione al Sistrì

Sistrì

Soggetti obbligati alla registrazione

Sono obbligati alla registrazione a Sistrì i seguenti soggetti:

- 1) imprese e gli enti produttori iniziali di **rifiuti pericolosi**;
- 2) imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi con **più di 10 dipendenti**:
 - rifiuti da lavorazioni industriali;
 - rifiuti da lavorazioni artigianali;
 - rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti della acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento.
- 3) **commercianti e gli intermediari di rifiuti** senza detenzione;
- 4) **consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio** di particolari tipologie di rifiuti che organizzano la gestione di tali rifiuti per conto dei consorziati;
- 5) imprese che raccolgono e trasportano **rifiuti speciali**;
- 6) imprese che raccolgono e trasportano i propri **rifiuti pericolosi**;
- 7) imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti.

Modalità di iscrizione

Sono previste tre modalità di iscrizione:

- 1) **Iscrizione on line**, collegandosi al sito www.sistri.it. L'utente, dopo aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali,

deve collegarsi alla sezione del Portale SISTRI (www.sistri.it) dedicata alla fase di iscrizione al sistema ed inserire i dati indicati nel modulo di iscrizione seguendo le istruzioni riportate nella procedura di iscrizione online.

Per rendere ancora più agevole e rapida la procedura di iscrizione al SISTRI, soprattutto per le aziende che si trovano a dover iscrivere numerose Unità Locali e/o Unità Operative e che necessitano di maggior tempo per la compilazione dei moduli di iscrizione, è possibile compilare il modulo di iscrizione ed inviarlo via e-mail all'indirizzo di posta elettronica: iscrizionemail@sistri.it

Affinché la procedura di iscrizione giunga a buon fine l'utente dovrà fornire in una unica sessione la totalità delle informazioni relative all'azienda.

- 2) **Tramite fax**: L'utente potrà comunicare, dopo aver preso visione dell'i informativa sul trattamento dei dati personali, i dati indicati nel modulo di iscrizione via fax, al numero 800 05 08 63.

Affinché la procedura di iscrizione giunga a buon fine l'utente dovrà comunicare in un unico fax la totalità delle informazioni relative all'azienda.

- 3) **In alternativa** all'iscrizione on line oppure tramite fax, l'utente potrà comunicare, dopo aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali, i dati indicati nel modulo di iscrizione telefonando al numero verde 800 00 38 36. Affinché la procedura di iscrizione giunga a buon fine l'utente dovrà comunicare in una

FISCO PRATICO magazine

Ottobre 2010

Informazione tributaria Informazione tributaria Informazione tributaria

Continua **Iscrizione al Sistri**

unica sessione la totalità delle informazioni relative all'azienda.

All'atto della comunicazione dei dati, l'utente dovrà specificare anche le modalità (posta elettronica, fax o telefono) con le quali desidera ricevere le comunicazioni dal SISTRI, nonché i recapiti (indirizzo di posta elettronica, numero di fax o di telefono) della persona da contattare.

Qualora l'utente per le attività previste dal decreto si avvalga di un'Associazione imprenditoriale che ha sottoscritto la convenzione con la Camera di Commercio, così come disciplinato dal decreto stesso, ritirerà presso tale Associazione o presso la sua società di servizi il dispositivo USB; in tal caso dovrà specificare al momento dell'iscrizione il nome e la sede dell'Associazione o della società di servizi.

Il SISTRI comunicherà a ciascun utente, entro 48 ore, l'avvenuta ricezione dei dati e il numero di pratica assegnato.

Consegna dei dispositivi

La consegna dei dispositivi USB e delle black box (per le sole imprese di trasporto) avverrà:

- per le imprese di trasporto iscritte all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, presso la Sezione regionale o provinciale dell'Albo competente;
- per tutti gli altri operatori, presso la sede della Camera di Commercio della Provincia dove è ubicata la propria sede legale, oppure presso le sedi delle Associazioni imprenditoriali, o loro società di servizi. Nel caso in cui l'operatore abbia anche una o più unità locali, la consegna verrà effettuata presso la sede della Camera di Commercio dove è ubicata ciascuna unità locale.

L'addetto del Sito di distribuzione consegna al legale rappresentante dell'Operatore (o a persona delegata) un plico contenente:

- il/i dispositivo/i USB già precedentemente personalizzato/i;
- la/e stampa/e in busta cieca della password per l'accesso al Sistema, la password di sblocco del/i dispositivo/i USB (PIN), del PUK, dell'identificativo utente (username) e del numero di serie del dispositivo;
- nel caso in cui l'operatore sia un trasportatore, la

lista delle officine autorizzate ad installare le black box nelle province interessate, stampata dal sito del portale SISTRI, con l'indicazione del periodo temporale entro cui fissare l'appuntamento per l'installazione, e un modulo per il ritiro e installazione delle black box.

- La distribuzione dei dispositivi USB e l'installazione delle black box devono essere completate entro i 30 giorni antecedenti l'avvio dell'operatività del sistema.
- Al termine della procedura di iscrizione le Camere di Commercio, le Sezioni regionali e provinciali dell'Albo e le Associazioni imprenditoriali comunicheranno settimanalmente al SISTRI l'avvenuto ritiro dei dispositivi elettronici.

Imprese di costruzione

Come specificato in una nota del Ministero dell'Ambiente, **non sono obbligate** ad iscriversi al Sistri le imprese che producono rifiuti non pericolosi derivanti dall'attività di "demolizione e ricostruzione di cui alla lettera b) del citato articolo 184 del Codice dell'ambiente".

Lo stesso Ministero afferma inoltre che "non è tenuta a iscriversi al Sistri l'impresa iscritta al trasporto c/ proprio di rifiuti da costruzione e demolizione che produce rifiuti di imballaggi non pericolosi derivanti da attività di costruzione e demolizione".

Scadenza termini

Il DM 28 settembre 2010 ha prorogato il periodo transitorio di operatività del Sistri.

Dal 1° ottobre, e fino al 31 dicembre, il nuovo sistema telematico per la tracciabilità dei rifiuti si affianca quindi ai registri di carico e scarico e ai formulari di trasporto, tradizionali strumenti utilizzati.

Le imprese e gli enti già dotati dei dispositivi elettronici sono tenuti ad utilizzarli, sia pure in via sperimentale, mentre dal 1° gennaio 2011 i soggetti obbligati a impiegare il Sistri non potranno più servirsi di registri e formulari.

I termini previsti dalla legge per dotarsi di chiavette Usb Sistri e delle black box sono stati a sua volta prorogati **fino al 30 novembre 2010**, termine entro cui dovrà essere richiesta l'iscrizione al Sistri.